



STUDIO NOTARILE
GIANLUCA CESARE PLATANIA

Via dei Partigiani 5 - Bergamo
Tel. 035 235001 - Fax 035 235868

www.notaioplatania.it

email: gplatania@notariato.it

AGEVOLAZIONI FISCALI 2014

cosa cambia e cosa resta invariato

<i>Sintesi.....</i>	<i>2</i>
<i>Prima casa.....</i>	<i>3</i>
<i>Prima casa (donazione).....</i>	<i>6</i>
<i>Credito di imposta.....</i>	<i>7</i>
<i>Piccola proprietà contadina.....</i>	<i>9</i>
<i>Trasferimenti in sede di separazione o divorzio.....</i>	<i>10</i>
<i>Le agevolazioni soppresse.....</i>	<i>12</i>

SINTESI

L'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la cd. Legge di stabilità 2014) ha rivoluzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassazione di tutti gli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili.

In particolare, riguardo alle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste ed applicate fino al 31 dicembre 2013, il superiore decreto legislativo (art. 10, comma 4), come modificato dalla legge di stabilità 2014, dispone in sede di tassazione la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, ovvero ad atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.

Vediamo in dettaglio cosa è cambiato e cosa è rimasto invariato prima e dopo il 1° gennaio 2014 (i colori stanno ad indicare se vi è stata una variazione, ed in tal caso se peggiorativa o migliorativa rispetto al 2013; verde = migliore; giallo = invariata; rosso = peggiore)

PRIMA CASA

Riferimento normativo:

- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1 (cd. T.U.R.) (come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011): "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
aliquota: 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)
aliquota: 2 per cento"

- D. Lgs. n. 23/2011, art. 10, commi 2 e 3: "Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta"

Cosa cambia:

A) per gli atti soggetti a registro (ovvero da privati o da imprese con atto non soggetto Iva)

1. l'aliquota per l'imposta registro si riduce dall'originaria aliquota del 3% all'attuale aliquota del 2%;
2. le imposte fisse ipotecarie e catastali si riducono dagli originari importi di Euro 168 cadauna ad Euro 50 cadauna;
3. la nuova imposta di registro proporzionale per gli atti a titolo oneroso diventa "omnicomprensiva" in quanto per tali atti sono esenti: l'imposta di bollo e le cd. tasse ipotecarie (ovvero i tributi da versare ai RR.II. ed al catasto);
4. l'ammontare minimo per l'imposta di registro: aumenta da Euro 168 ad Euro 1.000. Significa che dovrà comunque versarsi l'importo minimo di Euro 1.000 anche nelle ipotesi in cui l'importo ottenuto risulti essere inferiore (si pensi ad esempio ad un valore catastale di Euro 30.000 che darebbe luogo ad Euro 600 applicando la nuova aliquota del 2%; in tal caso l'importo da versare sarebbe innalzato ad Euro 1.000 che è il minimo al di sotto del quale non si potrà versare);
5. è stato sostituito il requisito oggettivo: non si deve più trattare di fabbricati non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. del 2 agosto 1969; l'unico requisito che rileva adesso è quello catastale: per fruire delle agevolazioni (in presenza degli altri requisiti di legge) è necessario che l'immobile non rientri nelle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) **N.B.:** nel caso invece di atto soggetto ad IVA continua invece ad applicarsi il precedente requisito oggettivo di "abitazione non di lusso" come definito dal D.M. del 2 agosto 1969;

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	3% <i>(importo minimo di 168 euro)</i>	2% <i>(importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	168 euro	50 euro
<i>Catastale</i>	168 euro	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente



B) per gli atti soggetti ad Iva

1. le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale aumentano dagli originari importi di Euro 168 cadauna ad Euro 200 cadauna;

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>168 euro</i>	<i>200 euro</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>168 euro</i>	<i>200 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>168 euro</i>	<i>200 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>230 euro</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>90 euro</i>

PRIMA CASA
(donazioni)

Riferimento normativo:

- Legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 69, comma 3: "Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."

Cosa cambia:

1. le imposte fisse di registro e ipotecaria aumentano dagli originari importi di Euro 168 cadauna ad Euro 200 cadauna. Restano invariate le aliquote e franchigie dell'imposta di donazione

Imposta	2013	2014
<i>Ipotecaria</i>	<i>168 euro</i>	<i>200 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>168 euro</i>	<i>200 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>230 euro</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>90 euro</i>

CREDITO DI IMPOSTA

Riferimento normativo:

- L. n. 448/1998, art. 7, commi 1 e 2: " 1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi."

Cos'è e come funziona:

L'acquirente che abbia venduto o donato da meno di un anno un altro immobile acquistato (in qualsiasi tempo) con le agevolazioni della prima casa, e che entro un anno riacquista un'altra abitazione con i requisiti prima casa beneficia di un credito d'imposta. Il credito spetta in misura pari all'imposta di registro o all'IVA pagata sul primo acquisto e non può comunque eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta sul nuovo acquisto.

Se il riacquisto è soggetto ad imposta di registro, può immediatamente usufruire del credito d'imposta, detraendo dall'imposta di registro dovuta per l'odierno atto l'imposta pagata col primo atto.

Se il riacquisto è soggetto ad IVA (compra da costruttore o società), può chiedere il rimborso dell'imposta pagata col primo atto in sede di dichiarazione dei redditi o di atti successivi.

Per ottenere tale credito di imposta in caso di riacquisto si devono rispettare queste condizioni:

- la casa ceduta deve essere stata acquistata con le agevolazioni prima casa;
- la cessione della precedente casa agevolata, a titolo gratuito (Es.: donazione di genitore ai figli e acquisto di una nuova abitazione da parte dei genitori) o oneroso, deve essere stata effettuata dopo l'1/1/1998;
- il riacquisto può avvenire solo a titolo oneroso (ad es. permuta, compravendita) ed entro un anno dalla cessione della precedente prima casa.

Cosa cambia:

- nulla. L'Agenzia delle Entrate con la Circolare N. 2/E che tale vantaggio fiscale non concretizza una agevolazione in senso tecnico, non potendo pertanto rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 23/2011: "*...sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali...*". Pertanto tale previsione risulta ancora applicabile, anche nell'ipotesi in cui la compensazione porti al versamento di un'imposta di registro in misura inferiore all'imposta minima di euro 1.000 (fino a zero)

PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

Riferimento normativo:

- D. Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 4: "...sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

- D. L. n. 194/2009 (convertito in L. n. 25/2010), art. 2, comma 4 bis: "..., gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento...I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente..."

Cosa cambia:

1. le imposte fisse di registro e ipotecaria aumentano dagli originari importi di Euro 168 cadauna ad Euro 200 cadauna;

Imposta	2013	2014
Registro	168 euro	200 euro
Ipotecaria	168 euro	200 euro
Catastale	1% (importo minima di 168 euro)	1% (importo minimo di 200 euro)
Bollo	esente	esente
Tributi RR.II e Catasto	90 euro	90 euro

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI A FAVORE DEL CONIUGE (O DEI FIGLI) IN ESECUZIONE DI ACCORDI RELATIVI AD UNA SEPARAZIONE O UN DIVORZIO

Riferimento normativo:

- D. Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 4: " *Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa*".

Giurisprudenza e prassi:

La Corte Costituzionale,

- con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione".

- con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

La Cassazione ha esteso tale regime anche ai trasferimenti in favore dei figli. In tal caso però si ricorda quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 27/E del 21 giugno 2012: "*Per godere dell'esenzione dall'imposta di registro, non è sufficiente la mera previsione che il trasferimento immobiliare avvenga nei confronti della prole, ma è necessario che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale*".

E' invece escluso il trattamento agevolato nel caso di cessioni poste in essere da terzi diversi dai coniugi.



Cosa cambia:

- nulla

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Catastale</i>	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Bollo</i>	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>esente</i>	<i>esente</i>

LE AGEVOLAZIONI SOPPRESSE

TRASFERIMENTI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO (ex Art. 1, quarto periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	3% (importo minimo di 168 euro)	9% o 12% * (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	2% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Catastale</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)

TRASFERIMENTI DI FABBRICATI O PORZIONI DI FABBRICATO CEDUTI IN ESENZIONE IVA AD IMPRESE AVENTI AD OGGETTO LA LORO RIVENDITA NEI SUCCESSIVI TRE ANNI (ex Art. 1, sesto periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	9% (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	168 euro	50 euro
<i>Catastale</i>	168 euro	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

**TRASFERIMENTI IMMOBILIARI EFFETTUATI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI O DEI CONSORZI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE TRA GLI STESSI OVVERO
A FAVORE DI COMUNITÀ MONTANE
(ex Art. 1, settimo periodo, Tariffa del TUR)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	168 euro	9% o 12% * (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	168 euro	50 euro
<i>Catastale</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)

**TRASFERIMENTI IMMOBILIARI EFFETTUATI A FAVORE DELLO STATO
(ex Art. 1, settimo periodo, Tariffa del TUR)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	168 euro	9% o 12% * (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	esente	esente
<i>Catastale</i>	esente	esente
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)

N.B.: 1) per i trasferimenti immobiliari effettuati a favore dello Stato l'imposta proporzionale di registro deve essere corrisposta dall'altra parte contraente, ex art. 57, comma 7, del TUR; 2) per gli atti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi immobiliari a favore dello Stato l'imposta di registro non è dovuta, ex art. 57, comma 8, del TUR.

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
(ex Art. 1, ottavo periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	168 euro	9% o 12% * (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	non dovuta	non dovuta
<i>Catastale</i>	non dovuta	non dovuta
<i>Bollo</i>	45 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	non dovuti	non dovuti

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)

**TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI
RIORDINATE IN AZIENDE DI SERVIZI O IN ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ
SOCIALE E DI ONLUS**
(ex Art. 1, nono e decimo periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	168 euro	9% o 12% * (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	2% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Catastale</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Bollo</i>	esente	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)

**TRASFERIMENTI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI
PARTICOLAREGGIATI DIRETTI ALL'ASSUNZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE**
(ex Art. 1, undicesimo periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	9% (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	3% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Catastale</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

**TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI IAP (imprenditore agricolo
professionale) NON ISCRITTO NELLA RELATIVA GESTIONE PREVIDENZIALE**
(ex Art. 1, terzo periodo, Tariffa del TUR)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	8% (importo minimo di 168 euro)	12% (importo minimo di 1.000 euro)
<i>Ipotecaria</i>	2% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Catastale</i>	1% (importo minimo di 168 euro)	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

N.B.: se iscritto nella gestione previdenziale potrà richiedere le agevolazioni della PPC (pag. 8)

**TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA CONVENZIONATA EFFETTUATI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE ATTUANO IL RECUPERO
(ex Art. 5 della L. n. 168 del 22 aprile 1982)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>168 euro</i>	<i>9% (importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>168 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>168 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>esente</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>esente</i>

**TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (imprenditore agricolo professionale) NON ISCRITTI NELLA RELATIVA GESTIONE PREVIDENZIALE CHE SI IMPEGNANO A COSTITUIRE UN COMPENDIO UNICO IN TERRITORI MONTANI E NON
(ex Artt. 5-bis della L. n. 97 del 31 dicembre 1994 e del D.Lgs. n. 228/2001)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>esente</i>	<i>12% (importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>esente</i>	<i>50 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>esente</i>	<i>50 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>esente</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>esente</i>

N.B.: 1) se iscritti nella gestione previdenziale potranno richiedere le agevolazioni della PPC (pag. 8); 2) se il trasferimento avviene per donazione resta in vigore l'esenzione da ogni tributo ex D.lgs. n. 99/2004 (esenzione da imposta di donazione, ipotecaria, catastale e bollo).

TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI IN FAVORE DI GIOVANI AGRICOLTORI
(ex Art. 14, comma 5, Tariffa della L. n. 441/1998)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	6% <i>(importo minimo di 168 euro)</i>	12% <i>(importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	2% <i>(importo minimo di 168 euro)</i>	50 euro
<i>Catastale</i>	1% <i>(importo minimo di 168 euro)</i>	50 euro
<i>Bollo</i>	230 euro	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

N.B.: 1) se iscritti nella gestione previdenziale potranno richiedere le agevolazioni della PPC (pag. 8); 2) se il trasferimento avviene per donazione resta in vigore l'esenzione da ogni tributo ex L. n. 441/1998 (esenzione da imposta di donazione, catastale e bollo; imposta ipotecaria in misura fissa).

TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI CON L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE AGRARIA
(ex Art. 25, comma 4, della L. n. 590/1965)

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	esente	12% <i>(importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	esente	50 euro
<i>Catastale</i>	esente	50 euro
<i>Bollo</i>	esente	esente
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	90 euro	esente

N.B.: se coltivatori diretti o IAP iscritti nella gestione previdenziale potranno richiedere le agevolazioni della PPC (pag. 8);



**TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI IN FAVORE DI COOPERATIVE E SOCIETA' FORESTALI
IDONEI AD AUMENTARE L'EFFICIENZA DELL'AZIENDA ED IL SUO REDDITO
(ex Art. 7, comma 4, lett. b, della L. n. 984 del 27 dicembre 1977)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>168 euro</i>	<i>12%</i> <i>(importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>168 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>168 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>esente</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>esente</i>

**TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DELLO STATO, ENTI PREVIDENZIALI
PUBBLICI, REGIONI, ENTI LOCALI, O LORO CONSORZI, A FAVORE DI FONDI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE
(ex Art. 9, comma 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. n. 410/2001)**

Imposta	2013	2014
<i>Registro</i>	<i>516,46 euro</i>	<i>9% o 12%</i> <i>(importo minimo di 1.000 euro)</i>
<i>Ipotecaria</i>	<i>516,46 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Catastale</i>	<i>516,46 euro</i>	<i>50 euro</i>
<i>Bollo</i>	<i>230 euro</i>	<i>esente</i>
<i>Tributi RR.II e Catasto</i>	<i>90 euro</i>	<i>esente</i>

* 12% per i terreni agricoli; 9% per tutti gli altri immobili (terreni non agricoli e fabbricati)